



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 27/10/2015 al n. 141247, con la quale la Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna nata a Piazza Armerina (En) il 24/06/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 24/01/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 8033 del 23/01/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, tra gli altri, che la Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 24/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1793 del 31/01/2017, del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 24138 del 28/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 01/04/2017;
- VISTO il D.D.G. n. 3587 del 24/04/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1559 il 26/04/2007, che dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 bis della L.R. 15 Settembre 2015 n. 10 per il personale proveniente dalle Aziende Autonome Provinciali del Turismo, il transito, con effetto costitutivo del rapporto, a decorrere dal 01/05/2007, nel ruolo del personale regionale di cui all'art. 5 L.R. 10/2005;
- VISTO il Decreto n. 92 del 17/01/2017 del Servizio 3 del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale alla Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna, sono stati riconosciuti utili ai fini

di quiescenza, senza alcun onere a carico dell'interessata, ai sensi del D.P.R. 1092/73, i servizi prestati presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nonché di quelli ricongiunti e riscattati, compreso il corso di laurea, pari ad anni 29 mesi 02 e giorni 13;

VISTA la determinazione n. 108 del 09/11/2001 dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Piazza Armerina, con la quale la Sig.ra Taschetta Ivana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10/2000 è stata inquadrata, nella seconda fascia dirigenziale con decorrenza 18/05/2000;

VERIFICATO che con nota prot. n. 108 del 21/02/2017 del Servizio 15 " Servizio Turistico di Ragusa" la Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna ha effettuato il saldo dovuto, trasmettendo copia dell'avvenuto bonifico, del riscatto del corso di laurea, di cui al Decreto n. 2515 del 23/09/2013 del Servizio 3 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 31/03/2017 la Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna, vanta un'anzianità anagrafica pari ad 61 anni mesi 09 e giorni 07 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/05/2007 al 31/03/2017	9	11	0
Decreto n. 92 del 17/01/2017	29	2	13
Totale	39	1	13

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/04/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Taschetta Ivana Maria Giovanna, nata a Piazza Armerina (En) il 24/06/1955, Dirigente di seconda fascia, e contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

Palermo, li 07 MAR. 2017

Il Funzionario Direttivo
Grazia Di Bella

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Angileri

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco